



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 306

2° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 23 luglio 2024

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

|  |               |
|--|---------------|
| 8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:<br><i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | <i>Pag.</i> 3 |
|--|---------------|

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 23 luglio 2024

**Plenaria**

**125<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri Morelli e per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024,  
n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,  
approvato dalla Camera dei deputati*

*(Esame e rinvio)*

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dell'Aula per domani. Conformemente a quanto fatto in passato in situazioni analoghe, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14.30 di oggi.

La Commissione conviene.

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, preliminarmente, che esso interviene su uno dei temi più importanti per i cittadini italiani, quello della casa, luogo in cui si svolge la vita familiare, apportando una serie di semplificazioni molto attese.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 apporta numerose modifiche al Testo unico dell'edilizia (TUE).

La lettera *0a*) consente, alle condizioni ivi individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

La lettera *a*) amplia il perimetro dell'edilizia libera, prevedendo che possano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 1) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) su porticati; 2) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

La lettera *b*) modifica la disciplina dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, prevedendo che esso sia stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o (alternativamente) da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

La lettera *b-bis*) prevede che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio e che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

La lettera *b-ter*) integra la disposizione che demanda alla legislazione regionale l'individuazione di quali mutamenti dell'uso di immobili siano subordinati a permesso di costruire o alla SCIA, facendo salvo quanto previsto dal nuovo comma *1-quinquies* dell'articolo *23-ter*, in materia di titoli a cui è soggetto il cambio di destinazione d'uso.

La lettera *c*) modifica la disciplina del cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, prevedendo che esso sia sempre consentito all'interno della stessa categoria funzionale nel rispetto della normativa di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

I cambi di destinazione d'uso sono consentiti anche tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale, per le singole unità immobiliari ubicate in immobili ricompresi nelle zone A, B e C. Il cambio non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi. La legislazione regionale stabilirà i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali potranno individuare specifiche zone in cui il cambio di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse si applicherà anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

La lettera *c-bis*) interviene sulla disciplina dell'agibilità degli edifici, autorizzando i tecnici progettisti abilitati ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in relazione a locali aventi un'al-

tezza di 2,40 metri e ad alloggi monostanza aventi una superficie minima di 20 metri quadrati, per una persona, e di 28 metri quadrati, per due persone.

La lettera *c-ter*) prevede che il termine per la demolizione degli immobili abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi, fissato in via generale in 90 giorni dall'ingiunzione, possa essere prorogato con atto motivato del Comune fino a un massimo di 240 giorni in caso di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico.

Sempre in tema di immobili abusivi, la lettera *d)* prevede, tra l'altro, che, nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune possa altresì alienare il bene e l'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente.

La lettera *d-bis)* interviene sulla determinazione delle variazioni essenziali, sopprimendo la previsione in virtù della quale devono considerarsi essenziali tutti gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali o regionali, che non siano considerati in totale difformità dal permesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 del TUE.

La lettera *e)* incrementa le sanzioni dovute in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

La lettera *f)* reca una disciplina speciale delle tolleranze costruttive, introducendo, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Pertanto, il mancato rispetto di tali parametri non costituisce violazione edilizia se contenuto entro limiti che variano dal 2 per cento, per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, fino al 6 per cento, per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. Tali scostamenti valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive: il minore dimensionamento dell'edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne; la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

La lettera *f-bis)* introduce una disciplina finalizzata a disciplinare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.

In primo luogo, viene autorizzata la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Bucalossi del 1977.

Viene inoltre previsto che le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, siano soggette, alle condizioni individuate, alla disciplina delle tolleranze costruttive introdotta dal decreto-legge in esame.

La lettera g) apporta modifiche all'articolo 36 del TUE, in materia di accertamento di conformità, con la finalità di limitarne l'applicazione alle ipotesi di assenza di permesso di costruire o di totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero di assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o di totale difformità da essa.

La lettera h) introduce nel TUE il nuovo articolo 36-*bis*, che mira a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla SCIA, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA.

Nei casi suddetti, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e comunque fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, può ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.

Il rilascio del permesso e la SCIA in sanatoria sono subordinati al pagamento di un'oblazione.

Le disposizioni del nuovo articolo 36-*bis* si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

La lettera i) incrementa l'importo delle sanzioni dovute per la realizzazione degli interventi edilizi in assenza o in difformità dalla SCIA.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le entrate derivanti dall'alienazione da parte dei comuni degli immobili abusivi, dalla nuova disciplina delle tolleranze costruttive, nonché dalle oblazioni e sanzioni di cui al nuovo articolo 36-*bis* siano utilizzate, in misura pari a un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio del comune, per il completamento o la demolizione delle opere comunali incompiute e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.

L'articolo 2 prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante lo stato di emergenza Covid e mantenute in esercizio fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge

in esame possano rimanere installate in deroga al vincolo temporale dettato dal testo unico dell'edilizia, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

L'articolo 2-*bis* reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

L'articolo 3 reca norme finali di coordinamento.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SIRONI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'eccessiva brevità di un termine emendamenti di sole due ore, a fronte di un provvedimento che, come emerge dall'illustrazione del relatore, è stato profondamente modificato durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ribadisce che il termine proposto è esattamente uguale a quello che è stato sempre proposto dal Presidente e convenuto dalla Commissione in situazioni analoghe, in cui disegni di legge di conversione di decreti-legge sono stati trasmessi dalla Camera dei deputati a ridosso della scadenza del termine costituzionale per la conversione.

Interviene in discussione generale la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), osservando che il provvedimento in esame era stato annunciato come soluzione per i problemi abitativi degli italiani, ma esso in realtà dà risposte solo a chi una casa già ce l'ha e non invece ai tanti che soffrono un disagio abitativo.

Per tale motivo, non solo sarebbe stato necessario un termine emendamenti più ampio, ma sarebbe stato utile svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire i tanti temi che non erano presenti nel testo originario del decreto-legge e che sono stati introdotti alla Camera.

In assenza di tali approfondimenti, l'esame da parte del Senato sarà a suo avviso un passaggio meramente formale e ancora una volta i senatori si limiteranno a fare da passacarte, presentando emendamenti che non avranno alcuna possibilità di essere presi in considerazione.

Rileva inoltre che le semplificazioni apportate dal decreto-legge in esame consentiranno di bypassare prescrizioni poste, tra l'altro, a presidio della sicurezza antisismica, in maniera contraddittoria rispetto alle finalità degli altri provvedimenti di urgenza all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce che non è compito del Presidente di Commissione stabilire quanti e quali decreti-legge vengano adottati e presentati dal Governo alle Camere, mentre è suo compito organizzare i lavori della Commissione in maniera coerente con la programmazione dei lavori d'Aula stabilita dalla Conferenza dei capigruppo.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) ricorda che il dibattito sull'esautoramento del Parlamento e, in particolare, del ramo che per secondo esamina i disegni di legge di conversione dei decreti-legge è ormai un tema ricorrente, ma nel caso di specie si pone una criticità ulteriore.

Il decreto-legge n. 69 incide infatti su una materia, quella della rigenerazione urbana, sui cui l'8<sup>a</sup> Commissione del Senato sta lavorando da mesi ed è offensivo che il testo arrivi ora blindato dalla Camera dei deputati, senza alcuna possibilità di intervento.

Pur rendendosi conto dell'impossibilità di svolgere un ciclo di audizioni, considerato che il decreto-legge deve essere convertito in legge entro la fine della settimana corrente, chiede più tempo per la presentazione e la discussione di emendamenti volti a migliorare un testo che è nato male ed è finito peggio.

Piuttosto che intervenire con semplificazioni estemporanee, si sarebbe dovuto, ad esempio, rafforzare gli uffici tecnici comunali. E sarebbe stato necessario introdurre misure per contrastare l'invivibilità dei centri storici, mentre, al contrario, il decreto-legge in esame agevola la conversione in attività di ricezione anche delle unità immobiliari poste sul piano strada.

Quello di cui il Paese ha bisogno non sono le misure contenute nel decreto-legge in esame, che è sostanzialmente un « liberi tutti », ma un disegno di legge organico sulla gestione del territorio e sulla città, in particolare a fronte delle sfide poste dal cambiamento climatico.

Il testo in esame va invece nella direzione opposta, assecondando la deriva di normative regionali che procedono in ordine sparso.

Ribadisce dunque la richiesta di un termine più lungo per la presentazione degli emendamenti, per tentare di ridare dignità al Parlamento.

Il PRESIDENTE ricorda che il complesso lavoro svolto dalla 8<sup>a</sup> Commissione sui numerosi disegni di legge congiunti in materia di rigenerazione urbana non è inficiato dal provvedimento in esame e che il relatore Rosso ha già preannunciato l'intenzione di depositare il testo unificato da lui predisposto prima della pausa estiva.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiara di non comprendere il ricorso alla decretazione d'urgenza su temi complicati e stratificati come quello della casa, che richiedono ben altri interventi.

Come il recente disastro di Scampia ha da ultimo dimostrato, il patrimonio edilizio del Paese versa in una condizione di grave fragilità e il decreto-legge in esame non fornisce risposte adeguate.

Considerato che il testo è stato notevolmente ampliato e modificato alla Camera dei deputati, afferma che si sarebbe aspettate una lettura vera al Senato, tanto più che il bicameralismo perfetto e paritario non è stato superato nel 2016 anche perché contro tale superamento si sono espresse le forze che costituiscono l'attuale maggioranza.

A suo avviso, non è più accettabile che i decreti-legge cambino completamente contenuto nel corso dell'esame in prima lettura, senza che l'altro ramo del Parlamento possa intervenire.



Pur non iscrivendosi tra coloro per cui tutto ciò che arriva dall'Europa è oro colato e pur rilevando in particolare numerose criticità nell'elaborazione della disciplina sulle « case *green* », ritiene che il provvedimento in esame non vada nella direzione giusta.

La senatrice SIRONI (*M5S*) dichiara di avere seguito i lavori della Camera dei deputati, con particolare riferimento al tema comunemente noto come « salva Milano », e di avere riscontrato una mancanza di considerazione per le esigenze dei cittadini di quella città. In generale, la tendenza è quella di intervenire sui contesti urbani eliminando servizi e aree verdi, che svolgono una funzione fondamentale per il clima e per la salute dei residenti.

Il Paese attende un disegno di legge organico sulla rigenerazione urbana, ma quello che gli viene dato sono invece interventi *spot* come quelli contenuti del provvedimento in esame.

Non essendoci alcun margine per intervenire in via emendativa preannuncia la sua intenzione di concentrarsi sulla predisposizione di ordini del giorno.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) osserva che quello odierno è un passaggio meramente formale, ma il tema di cui si discute, il diritto alla casa, è fondamentale e ha un rango costituzionale.

È quindi più che mai necessario che il legislatore elabori un ragionamento coerente su temi quali gli affitti brevi, la rigenerazione urbana, l'edilizia popolare e la ricostruzione.

E invece il Senato si limiterà a presentare emendamenti fotocopia rispetto a quelli presentati alla Camera e il dibattito si limiterà a riecheggiare quello svolto altrove.

Interventi estemporanei come quello oggi all'esame della Commissione costituiscono espressione di un modo scorretto di legiferare che lede inoltre la certezza del diritto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, alla luce del dibattito, propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di oggi, 23 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1132) FAZZONE e ROSSO. – Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiara di avere letto con interesse il testo del Presidente Fazzone, ma di avere una perplessità in merito alla trasformazione dell'ISIN. Si dice convinta del fatto che non possa essere SOGIN a gestire il processo di *decommissioning*, come da lei più volte manifestato tramite emendamenti e atti di sindacato ispettivo e come dimostrato dall'esito estremamente insoddisfacente del processo di cementificazione dei fusti di Saluggia. È inoltre convinta che ci debba essere una *Authority* e che ISIN non lo sia.

Ma la soluzione individuata dal disegno di legge in esame non è un'*Authority* e desta in lei perplessità.

Se poi si ritiene che ci siano troppe autorità amministrative si potrebbe valutare un'agenzia, ma ciò che conta sono l'indipendenza e un *management* di alto profilo.

Ritiene dunque che il disegno di legge debba essere raffinato, perché il rischio è di non risolvere i problemi, ma anzi di aggravarli.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) assicura che la sua intenzione era proprio quella di istituire un'agenzia caratterizzata da un forte livello di professionalità.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede come si inserisca il disegno di legge in esame nelle procedure informative avviate dalla Commissione in materia energetica in generale e di nucleare in particolare.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), dopo aver ricordato le finalità dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione, afferma che il disegno di legge in esame è volto a creare un quadro legislativo funzionale a un'evoluzione scientifica e tecnologica in corso nella quale l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) ritiene che il disegno di legge in questione abbia un forte impatto politico e che pertanto, al netto delle soluzioni in esso contenute (alcune delle quali possono essere anche condivisibili), esso debba essere valutato attentamente.

A suo avviso, si pone dunque l'esigenza di definirne il percorso – oggi o nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza – capendo quali soggetti coinvolgere nell'istruttoria e quali siano i tempi adeguati.

È giusto che la Commissione sia protagonista del dibattito su un tema tanto importante, ma la discussione deve essere condotta in maniera ordinata, cosa che non gli sembra stia accadendo ora.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) afferma che nella giornata odierna si svolgerà la discussione, a settembre potranno avere luogo altre audizioni e si fisserà poi un termine per la presentazione degli emenda-

menti, per costruire un testo che non vuole essere un testo della maggioranza, bensì un provvedimento che consenta all'Italia, qualora ve ne fossero le condizioni, di tornare competitiva in un campo la cui importanza in tema di riduzione dell'inquinamento è sempre più riconosciuta a livello mondiale.

La senatrice SIRONI (*M5S*) osserva che, se l'approccio è quello di lavorare con largo anticipo su tecnologie che si renderanno disponibili in futuro, non si può che esprimere apprezzamento per una maggioranza così desiderosa di confrontarsi con prospettive di lungo termine. Tuttavia, non si comprende perché lo stesso approccio non venga applicato a tanti altri temi che incidono sulla vita delle persone, quale, ad esempio, il rischio idrogeologico.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) afferma che per avere un quadro completo sull'energia pulita sarebbe necessario svolgere un'apposita procedura informativa sullo stato dell'arte dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come da lei già richiesto.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha già convenuto di inserire nel calendario di settembre la deliberazione dell'avvio dell'indagine conoscitiva sollecitata dalla senatrice Aurora Floridia.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) apprezza la disponibilità del Presidente a rinviare a settembre il seguito dell'esame, ma ritiene che anche la discussione generale non si debba concludere oggi, poiché si tratta di un tema importante che richiede un adeguato approfondimento, anche considerati i numerosi provvedimenti sui cui è attualmente impegnata la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda di avere sempre promosso la massima partecipazione al dibattito da parte dei tutti.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) ricorda che sul tema del nucleare ci sono già state occasioni di confronto in Aula e che su di esso il ministro Salvini si è espresso a più riprese.

Ora arriva un disegno di legge autorevolmente presentato dal Presidente sul quale, però, a giudicare dalla richiesta di rinvio a settembre formulata dal senatore Sigismondi, non vi sembra essere un'opinione delle forze politiche di maggioranza. Chiede dunque se vi sia una posizione della maggioranza e del Governo sul punto.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con la richiesta avanzata dal senatore Sigismondi, chiarisce che nessuno mette in dubbio il disegno di legge del Presidente, che ringrazia per la disponibilità, ma si

è semplicemente chiesto un lasso di tempo congruo per approfondire, come è giusto che sia su importanti temi parlamentari.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), specificando di intervenire in qualità di capogruppo di Forza Italia, ringrazia il presidente Fazzone per avere posto un tema importante con un testo che la sua parte politica condivide. Considerato che la Commissione si sta confrontando con numerosi temi significativi, quali il codice della strada (che andrà approfondito) e la rigenerazione urbana (sul quale presenterà a breve il testo unificato), è giusto individuare un percorso, tuttavia segnala che, come l'esperienza insegna, quando le discussioni parlamentari si protraggono oltre un certo tempo non si può escludere che il Governo decida poi di intervenire con propri provvedimenti, cosa di cui poi gli stessi parlamentari si lamentano. Quindi va bene fare una riflessione durante la pausa estiva, ma poi occorre procedere.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) afferma che il senso della sua iniziativa era proprio quello di suscitare un confronto serio e corretto in Commissione e di dimostrare che il Parlamento è in grado di affrontare temi di tale importanza e di lavorare insieme per approvare una legge per il futuro del Paese.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*), intervenendo per fatto personale, chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Fina, egli non ha mai detto che sul disegno di legge del Presidente non vi sia una posizione del Gruppo di Fratelli d'Italia o della maggioranza, ma di avere semplicemente chiesto che la discussione generale non venisse chiusa nella seduta odierna.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all'emendamento 1.0.500 della relatrice, sono stati presentati 9 subemendamenti, pubblicati in allegato, e che la relatrice ha inoltre presentato l'emendamento 11.0.500, pubblicato in allegato, in relazione al quale sono stati presentati 12 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Non essendo il Governo ancora pronto a formulare i pareri di competenza, propone di dare per illustrati tutti gli emendamenti e i subemendamenti e di rinviare l'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale avranno inizio le dichiarazioni di voto e le votazioni perlomeno degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 76.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)**

(Osservazioni alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che dà attuazione all'articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2023.

Tale articolo prevede che, al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani, che individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo; promozione delle esportazioni e degli investimenti; istruzione, formazione superiore e formazione professionale; ricerca e innovazione; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici; ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali; partenariato nel settore aerospaziale; valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo; sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile; promozione dell'occupazione; turismo; cultura; prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

Sempre ai sensi del suddetto articolo 1, il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Il documento trasmesso dal Governo individua quale elemento qualificante del Piano Mattei la metodologia, ispirata a un approccio globale e non predatorio, che risponde alle esigenze dell'Africa, riconoscendo la centralità della condivisione dello sviluppo socioeconomico sostenibile e delle responsabilità per la stabilità e la sicurezza, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra l'Africa e l'Europa.

Il Piano sviluppa nuovi progetti o sostiene attivamente iniziative già in corso, condividendo con le Nazioni africane le fasi di elaborazione, definizione e attuazione dei progetti, al fine di garantire ritorni economici e sociali destinati a rimanere sul territorio e costituire una leva stabile di risorse per successive espansioni.

L'elaborazione degli interventi che compongono il Piano scaturirà, infatti, da contatti diretti preliminari con i rappresentanti dei partner africani, anche a garanzia di una piena appropriazione nazionale lungo tutto il ciclo di attuazione delle iniziative stesse.

Il Piano Mattei si sviluppa su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia e infrastrutture (fisiche e digitali).

Accanto a tali principali settori di intervento potranno essere sviluppate iniziative in altre aree tematiche, quali cultura, sport, politiche giovanili, gestione e prevenzione dei rischi naturali.

In una prima fase, l'iniziativa si declinerà attraverso progetti pilota che coinvolgeranno nove Paesi: quattro del quadrante nord africano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque del quadrante subsahariano (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio).

In una seconda fase, il Piano si estenderà secondo una logica incrementale ad altri Stati del Continente.

I progetti pilota che riguardano materie di competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione sono i seguenti: realizzazione, da parte di Terna e di STEG (operatore tunisino della rete elettrica e gas), della nuova interconnessione elettrica sottomarina tra Tunisia e Sicilia (progetto ELMED). La cooperazione in materia energetica verrà inoltre rafforzata attraverso la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto di idrogeno che colleghi la Tunisia e, in prospettiva, l'Algeria con il continente europeo (SouthH2Corridor); recupero ambientale del lago di Boye nella città di Jimma (Etiopia occidentale), per renderlo fruibile attraverso interventi di risanamento delle acque e di riqualificazione delle aree verdi circostanti, accompagnati da appositi corsi di formazione; miglioramento dell'accesso all'acqua per le popolazioni della Repubblica del Congo, elaborando azioni complementari rispetto all'iniziativa integrata di sviluppo locale « Hinda », promosso da ENI, che ha già visto la costruzione/riabilitazione di 31 pozzi, di cui 27 alimentati da pannelli fotovoltaici, a favore di circa 25.000 persone in 18 villaggi; consolidamento del programma di sostegno allo sviluppo dei biocarburanti in Kenya, basato sulla produzione di olio vegetale a partire da materia prime coltivate su terreni degradati, inquinati o abbandonati, da colture di secondo raccolto e valorizzando rifiuti e scarti agro-industriali; creazione, a Tangeri (Marocco), di un Centro di eccellenza per la formazione nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica, volto a formare esperti, amministratori e tecnici nel settore delle rinnovabili e delle infrastrutture elettriche contribuendo direttamente allo sviluppo energetico africano in modo sostenibile.

Il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento cui attingere per l'attuazione dei progetti.

Fondamentale sarà il ricorso al Fondo italiano per il clima, il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sull'ambiente, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Fondo si propone di finanziare, attraverso un meccanismo rotativo, interventi in favore di soggetti privati e pubblici, nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente, ai quali l'Italia ha aderito. Poiché il 70 per cento delle risorse è dedicato all'Africa, il Fondo rappresenta una componente essenziale nel Piano Mattei, per la realizzazione di iniziative nei settori dell'idrogeno verde, dell'energia rinnovabile e dell'adattamento agricolo al cambiamento climatico, per il ripristino della biodiversità e per l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Nella sua prima fase, il Piano Mattei potrà contare su una dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi dei fondi della Cooperazione allo sviluppo.

Il documento sottolinea, infine, che il Piano Mattei intende costruire il nuovo modello di partenariato con l'Africa anche attraverso il potenziamento delle sinergie e delle attività di raccordo tra l'iniziativa italiana e le iniziative strategiche già esistenti e che si vorranno avviare a livello europeo e internazionale che hanno un *focus* sull'Africa.

In particolare, il Governo intende valorizzare la sinergia già avviata con il *Global Gateway* dell'Unione europea (la strategia sostenuta dalla Commissione europea per mobilitare investimenti pubblici e privati di alta qualità nei collegamenti infrastrutturali tra l'Unione europea e i suoi *partner*) e con la *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII), la piattaforma promossa in ambito G7 per sostenere lo sviluppo e la crescita economica dei Paesi più fragili, in particolare in Africa, Asia e America latina.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE informa che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15 di oggi, è posticipata alle 15.30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1162****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.500/1**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*All'emendamento 1.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: “Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.”;

2) al comma 7 le parole: “34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.” sono sostituite dalle seguenti: “41,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 473,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 270 milioni di euro per l'anno 2027.” »;

– *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) all'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: “Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” e prima delle parole: “, ammissibili ai finanziamenti” sono inserite le seguenti: “nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al comma 4”;



2) al comma 4 le parole: “7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027.” sono sostituite dalle seguenti: “11 milioni di euro per l’anno 2024, 127,3 milioni di euro per l’anno 2025, 228,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 135,7 milioni di euro per l’anno 2027.” »;

– *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) all’articolo 24, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: “11-*bis*. L’esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede mediante la previsione di cui al precedente comma 7.”;

2) al comma 7, le parole: “11,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l’anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l’anno 2027.” sono sostituite dalle seguenti: “16 milioni di euro per l’anno 2024, di 186 milioni di euro per l’anno 2025, di 310 milioni di euro per l’anno 2026 e di 130 milioni di euro per l’anno 2027.” ».

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni per l’anno 2024 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **1.0.500/2**

FINA, IRTO, BASSO

*All’emendamento 1.0.500, al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, lettera a), dopo le parole: « dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, » inserire le seguenti: « nonché nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023, ».*

---

**1.0.500/3**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 1.0.500, al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, lettera b), dopo le parole: « dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, » inserire le seguenti: « nonché nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023, ».*

---

**1.0.500/4**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 1.0.500, al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, lettera c), dopo le parole: « dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, » aggiungere le seguenti: « nonché nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023, ».*

---

**1.0.500/5**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*All'emendamento 1.0.500, al capoverso « Art. 1-bis », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto”;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2024”;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: “31 maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2024” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32” ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ».*

---

### **1.0.500/6**

NICITA

*All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso « Art. 1-bis » inserire il seguente:*

« Art. 1-ter. – (Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia) – 1. In considerazione della condizione di grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1. ».

*Conseguentemente, sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le seguenti: « aggiungere i seguenti ».*

---

### **1.0.500/7**

NICITA

*All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso « Art. 1-bis » inserire il seguente:*

« Art. 1-ter. – (Misure di sostegno in conseguenza dello stato di emergenza incendi in Sicilia) – 1. In considerazione dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, è istituito un Fondo, con do-

tazione pari a 100 milioni per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo in favore dei soggetti privati e delle imprese che hanno subito comprovati danni in conseguenza degli incendi. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Presidente della regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

*Conseguentemente, sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le seguenti: « aggiungere i seguenti ».*

---

### **1.0.500/8**

NICITA

*All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso « Art. 1-bis » inserire il seguente:*

« Art. 1-ter. – (Misure di sostegno in conseguenza dello stato di mobilitazione per il vulcano Stromboli) – 1. In considerazione dell'attività eruttiva del vulcano Stromboli susseguitasi a partire dal mese di giugno 2024 per la quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 luglio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2024, è istituito un Fondo, con dotazione pari a 15 milioni per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo in favore dei cittadini residenti e delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli effetti sulla stagione turistica degli eccezionali eventi eruttivi. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Sindaco del Comune di Lipari, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. ».

*Conseguentemente, sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le seguenti: « aggiungere i seguenti ».*

---

### **1.0.500/9**

NICITA

*All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso « Art. 1-bis » inserire il seguente:*

« Art. 1-ter. – (*Misure di sostegno a seguito degli eventi eruttivi del vulcano Stromboli*) – 1. In considerazione dell'attività eruttiva del vulcano Stromboli susseguitasi a partire dal mese di giugno 2024 per la quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 luglio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2024, ai Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina è concesso un contributo di 25 milioni per l'anno 2024, finalizzato a garantire ai cittadini residenti e imprese del territorio adeguati ristori per i danni subiti in conseguenza degli effetti sulla stagione turistica degli eccezionali eventi eruttivi. Con propri provvedimenti, il Sindaco dei Comuni interessati individuano destinatari e criteri e modalità di concessione dei ristori.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di

rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024. ».

*Conseguentemente, sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le parole: « aggiungere i seguenti ».*

---

## **Art. 11.**

### **11.0.500/1**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 1.*

---

### **11.0.500/2**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », comma 1, sostituire le parole: « soglia di 5.000.000,00 di euro » con le seguenti: « soglia di 50.000.000,00 di euro ».*

---

### **11.0.500/3**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », comma 1, sostituire le parole da: « all'accoglimento del relativo piano » fino alla fine del comma con le seguenti: « , ai fini della trasparenza, alla presentazione del piano economico finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima alle competenti Commissioni parlamentari per le relative valutazioni. ».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.*

---

**11.0.500/4**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*All'emendamento 11.0.500, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il piano economico finanziario comprende altresì un piano organizzativo di gestione di tutte le opere utilizzate e da realizzarsi; l'elencazione dei soggetti responsabili; l'indicazione delle coperture finanziarie con idonea garanzia per un decennio. Il piano economico finanziario deve essere previamente approvato dagli enti locali interessati dopo un percorso partecipato. ».

---

**11.0.500/5**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*All'emendamento 11.0.500, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il piano economico-finanziario deve essere corredato altresì da una valutazione dell'impatto socio – economico dell'evento sul territorio, definito in un percorso partecipativo allargato alle comunità territoriali interessate. ».

---

**11.0.500/6**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 2.***11.0.500/7**

SIGISMONDI

*All'emendamento 11.0.500, capoverso « Art. 11-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* « per l'adozione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, del decreto di approvazione della candidatura » *con le seguenti:* « per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri »;

b) *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: « organizzazioni internazionali non governative » con le seguenti: « organizzazioni sportive internazionali ».*

---

**11.0.500/8**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 3.*

---

**11.0.500/9**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 4.*

---

**11.0.500/10**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*All'emendamento 11.0.500, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « assunto da ciascuno di essi » aggiungere le seguenti: « e almeno un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla legislazione nazionale. ».*

---

**11.0.500/11**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 5.*

---



**11.0.500/12**

FINA, IRTO, BASSO

*All'emendamento 11.0.500, al capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 6.*

---

**11.0.500**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali)*

1. A decorre dall'entrata in vigore della presente disposizione, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000,00 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

2. Ciascuna candidatura, corredata del piano economico-finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa al Dipartimento per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal proponente. Il Dipartimento per lo sport esprime entro sessanta giorni dal ricevimento la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, del decreto di approvazione della candidatura. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento per lo sport entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina, la durata e i compensi per la partecipazione. Il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione.

3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi nelle forme di cui al libro I, titolo II, capo II, del Codice civile. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport sono autorizzate a partecipare, con gli enti territoriali interessati, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse pubbliche destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione.

4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali, dal CONI e dal CIP, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni internazionali non governative, anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta Olimpica e Paralimpica.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 di cui la somma di 150.000,00 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e i restanti 50.000,00 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui la somma di 300.000,00 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e i restanti 100.000,00 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto alla somma di 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

---

